



L'ESPERTO LEGALE

DI ENRICO SOMMARIVA *

Polizze vita **Unit/Index linked**

Il Tribunale di Milano ha statuito che se in tali contratti prevale nettamente la componente finanziaria rispetto quella previdenziale tipica delle assicurazioni sulla vita, non potrà ritenersi applicabile la garanzia di impignorabilità ed inalienabilità approntata dall'art. 1923 del Codice Civile.

G

ia da tempo le polizze vita cosiddette *unit/index linked* hanno sollevato sia in dottrina che in giurisprudenza varie problematiche interpretative e, in particolare, è discusso se le somme dovute dall'assicuratore all'assicurato siano da considerarsi impignorabili ed inalienabili, così come disposto dall'art. 1923 Cod. Civ.

Le polizze *unit/index linked* sono contratti di assicurazione caratterizzati dalla diretta dipendenza delle prestazioni dovute dall'assicuratore all'assicurato sulla base di valori di riferimento: nel caso di polizze *unit linked* la prestazione dovuta è costituita dai risultati di gestione di fondi di investimento "collegati" alla polizza sottoscritta, mentre nel caso di assicurazioni *index linked* i risultati dipendono dall'andamento di uno (o più) indici di riferimento.

Pertanto, il rendimento nel tempo della polizza vita non sarà predeterminato al momento della conclusio-

ne del contratto ma varierà a seconda dei risultati - anche negativi - ottenuti dai valori di riferimento sottostanti la polizza stessa, con la

conseguenza che, salvo diversa previsione contrattuale, il valore di riscatto o la prestazione assicurata potrebbero addirittura essere inferiori rispetto ai premi assicurativi *medio tempore* corrisposti dall'assicurato.

Tali contratti, inoltre, prevedono che non solo l'assicurato sia garantito dall'evento morte (come avviene per le polizze vita "classiche"), ma che il cliente abbia anche la facoltà di riscattare anticipatamente (e parzialmente) la polizza, monetizzando immediatamente i premi corrisposti con un valore di riscatto



che necessariamente scontrerà sia i predetti rischi finanziari sia dei “costi di uscita anticipata” previsti contrattualmente.

La componente spiccatamente finanziaria di tali contratti assicurativi ha spinto la giurisprudenza ad interrogarsi se fosse lecito estendere anche a tali polizze la garanzia apprestata dal legislatore all’art. 1923 Cod. Civ., norma spesso citata anche dalle stesse polizze *unit/index linked*, che prevede l’impignorabilità e l’insequestrabilità delle somme dovute dall’assicuratore al proprio assicurato nel caso di stipulazione di una polizza sulla vita.

Il legislatore del ‘42, infatti, aveva apprestato questa forte garanzia a vantaggio dell’assicurato proprio al fine di tutelare la funzione eminentemente previdenziale connessa alla stipulazione di assicurazioni sulla vita, garantendo in questo modo l’assicurato (ma anche l’assicuratore) da future azioni esecutive o cautelari sui crediti via via maturati sulla base del contratto sottoscritto.

Una recentissima sentenza del Tribunale di Milano, pubblicata il 1° luglio 2014, confermando precedenti orientamenti già fatti registrare dalla giurisprudenza di merito (in particolare, Tribunale di Parma 10/8/2010; Tribunale di Cagliari 2/11/2010), ha statuito come, qualora in tali contratti prevalga nettamente la componente finanziaria rispetto a quella previdenziale tipica delle assicurazioni sulla vita, non potrà ritenersi applicabile la garanzia di impignorabilità ed insequestrabilità approntata dall’art. 1923 Cod. Civ.

In definitiva, i citati precedenti giurisprudenziali sottolineano come, in alcuni casi, tali contratti assicurativi, pur avendo caratteristiche “miste”, si sostanzino, di fatto ed in via prevalente, in investimenti finanziari non volti, almeno in via principale, a soddisfare finalità di natura previdenziale connesse all’evento morte dell’assicurato.

E’ interessante, infine, notare come, sulla base dei citati precedenti giurisprudenziali, sia possibile indivi-

duare degli “indici sintomatici” al concorrere dei quali sia possibile affermare la prevalenza della componente finanziaria su quella previdenziale, con conseguente inapplicabilità dell’art. 1923 Cod. Civ.

Nello specifico le citate sentenze hanno rilevato come costituiscano indici della prevalenza del carattere finanziario su quello previdenziale: a) la possibilità di poter riscattare in ogni momento la polizza, anche decorso un solo anno dalla sua stipulazione; b) la possibilità di poter versare anche un solo premio assicurativo; c) l’assenza di qualsiasi garanzia in merito alla conservazione (perlomeno) dei premi versati.

Pertanto, il richiamo all’art. 1923 Cod. Civ., che in alcuni casi si ritrova nelle condizioni di polizza *unit/index linked*, andrà valutato tenendo in debita considerazione quanto statuito della citata giurisprudenza di merito.

* Avvocato dello Studio Legale internazionale Mondini Rusconi

